



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 7236/6161/ I/CPGT

Delibera n. 1304/15

Il Consiglio nella seduta 19.05.2015, composto come da verbale in pari data;
sentito il relatore J. Di Nosse ;

richiamata la delibera consiliare n. 1323 del 17/06/2014 con la quale, a seguito di interpello regionale è stato applicato, in via non esclusiva con decorrenza dal 16/06/2014 il dott. **Roberto PASCA** già Vice Presidente di Sezione della Commissione Regionale della Toscana, alla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia nella medesima carica per un periodo di mesi 12 mesi, o inferiore in caso di copertura dei posti a seguito di definizione di procedure concorsuali;

richiamata la delibera consiliare n. 1526 dell' 8/07/2014 con la quale, a seguito di interpello regionale è stato applicato, in via non esclusiva con decorrenza dal 14/07/2014 il dott. **Alberto RAMBALDI** già giudice presso la Commissione Tributaria Provinciale di Prato, alla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia nella medesima carica per un periodo di mesi 12, o inferiore in caso di copertura dei posti a seguito di definizione di procedure concorsuali;

vista la nota acquisita al prot. informatico n. 6161 del 02/04/2015 con la quale il Presidente f.f. della Commissione Tributaria provinciale di Pistoia dott. Virgilio Romoli manifesta la necessità di rinnovo delle applicazioni dei giudici suindicati, allegando le dichiarazioni di consenso alla proroga delle applicazioni dei dott.re Pasca e Rambaldi,;

vista la nota acquisita al prot. informatico n. 7236 del 29/04/2015 con la quale il segretario di Presidenza della Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, d'ordine del Presidente di Commissione Dr. Mario CICALA comunica che il Presidente ha espresso parere favorevole alle applicazioni;

considerato che i termini delle applicazioni scadranno per il dott. **Roberto PASCA** il 16 giugno e per il Dott. **Alberto RAMBALDI** il 14 luglio p.v.;

considerato che con la risoluzione n. 13 del 02/12/2014 è stato stabilito il divieto di applicazione, nel medesimo ambito territoriale, di componenti appartenenti a Commissioni tributarie di grado diverso e che, pertanto, il dott Roberto PASCA, in organico alla CTR Toscana, non può essere applicato ad alcuna commissione provinciale della Regione;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

considerato altresì che, sempre nella nota acquisita al prot. informatico n. 6161 del 02/04/2015, il Presidente f.f. della Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia dott. Virgilio Romoli, in considerazione della grave carenza di personale e, per il trasferimento di un giudice e le dimissioni di un VPS, chiede, al fine della regolare costituzione dei collegi e nelle more dell'espletamento della occorrente procedura concorsuale, di provvedere alla assegnazione presso la detta Commissione di **n. 2 VPS e n. 4 Giudici Tributari**;

rilevate le effettive carenze nella Commissione per le qualifiche segnalate, rispetto al D.M. dell'11/4/2008 di determinazione dell'organico, e che, pertanto, per far fronte alle esigenze di regolare funzionamento si rende necessario procedere, nelle more di apposita procedura concorsuale, ad un interpello per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di almeno **n. 2 posti di Vice Presidente di Sezione e n. 3 Giudici Tributari vista la proroga accordata al dott. Alberto RAMBALDI**;

considerato, che la legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 26 aprile 2012, n.44 (conversione del decreto- legge 2 marzo 2012, n.16), con l'art.4, commi 39- bis e 40, ha istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, abrogando la lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, che obbligava i giudici tributari a risiedere nella Regione della Commissione Tributaria di appartenenza;

preso atto, quindi, che a partire dalla entrata in vigore della richiamata normativa le applicazioni dei componenti delle Commissioni, a parità di grado Provinciale o Regionale, possono essere disposte su tutto il territorio nazionale;

vista la risoluzione n. 9 del 21 ottobre 2014 sostituita dalla risoluzione n. 5 del 03/03/2015, nella quale viene disposto che il Consiglio di Presidenza, considerato che l'urgenza di assicurare tempi certi e rapidi nell'effettiva assegnazione dei componenti applicati impone una ottimizzazione dei tempi necessari all'espletamento e conclusione della procedura da compiere, provvederà direttamente all'espletamento di interPELLI in sede nazionale per la disponibilità alle applicazioni tra i componenti delle Commissioni, mediante pubblicazione della delibera e del modello di partecipazione sul proprio sito internet;

ritenuto inoltre necessario che i partecipanti all'interpello alleghino alla istanza, a pena di esclusione, il nulla osta del Presidente della Commissione di organica appartenenza ed il parere del Presidente della relativa CTR, oltre alla dichiarazione, con riferimento alla sede di applicazione, della assenza di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1-bis, d.lgs. n. 545/92;

considerato che, allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocumento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della commissione di organica appartenenza, è necessario che il nulla osta richiesto al Presidente della Commissione cui



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

appartiene il partecipante ad interpello per applicazioni in via non esclusiva debba contenere anche l'attestazione del regolare svolgimento delle funzioni e del rispetto dei tempi di deposito delle sentenze da parte del richiedente; a tal fine i nulla osta trasmessi privi di tale attestazione verranno considerati come negativi;

visto l'art.15 e 24 del D.Lgs.vo 545/92 ;

viste le risoluzioni Consiliari n. 5 del 10.9.2002, n. 3 del 27/3/2007, n. 5 del 27/4/2010, n. 4 del 17/7/2012, n. 9 del 21 ottobre 2014 e n. 13 del 02/12/2014:

DELIBERA

- la proroga dell'applicazione alla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia del dott. **Alberto RAMBALDI** attualmente in organico presso la Commissione Tributaria Provinciale di Prato , per un ulteriore periodo di 06 mesi, a decorrere dalla data di scadenza della prima applicazione nelle medesime funzioni:

di non autorizzare la proroga dell'applicazione del Vice Presidente di Sezione dott. **Roberto PASCA** alla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia, la quale cesserà il 16/06/2015.

- di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, per la copertura dei posti di **n. 2 VPS e n. 3 Giudici Tributari per l'applicazione temporanea non esclusiva presso la CTP di Pistoia** per il periodo di 12 mesi, o inferiore in caso di copertura dei posti a seguito di definizione di procedura concorsuale

DISPONE

che la procedura deliberata venga effettuata secondo le seguenti regole:

- l'interpello viene bandito mediante pubblicazione della presente delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it) e con trasmissione della stessa a tutte le CCTT; allegata alla delibera sarà pubblicato sul sito anche il modello da utilizzare per la istanza di partecipazione;
- gli interessati all'interpello consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Commissione Tributaria di appartenenza, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata, **a pena di esclusione**, della documentazione obbligatoria prevista;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- le Segreterie delle Commissioni tributarie provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio ogni istanza pervenuta ed a trasmetterla via pec a questo Consiglio di Presidenza, all'indirizzo "ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it", entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, unitamente all'elenco nominativo di tutti i partecipanti all'interpello di che trattasi. Le domande inviate dai candidati direttamente a questo Consiglio non saranno prese in considerazione e gli stessi saranno esclusi dall'interpello.
- Il Consiglio, per l'individuazione dei componenti da applicare, previa una preliminare comparazione tra gli organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro attuali esigenze di servizio, attuerà la valutazione dei partecipanti adottando quale principio generale di comparazione, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, quello della maggiore anzianità di servizio nella qualifica, secondo i criteri di cui alla risoluzione Consiliare n. 4 del 17/7/2012; a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato dell'età anagrafica.

In ogni caso verrà data la precedenza ai componenti in servizio nelle Commissioni ubicate nella Regione cui appartiene la CT Provinciale di applicazione e solo in mancanza di copertura dei posti da parte dei medesimi verranno valutati i componenti provenienti da altre regioni.


Nel caso di interpello per applicazione presso una Commissione Provinciale ad esso potranno partecipare, in via eccezionale, anche i componenti di Commissioni Regionali ubicate in regione diversa da quella dell'applicazione in atto; tali candidati saranno tuttavia valutati solo in mancanza di copertura dei posti da parte di componenti provenienti da Commissioni Provinciali.

L'esito dell'interpello verrà pubblicato sul sito del Consiglio e comunicato ai Presidenti delle Commissioni di appartenenza degli applicati, al fine della notifica agli stessi.

Si pubblichino nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza;**

Si comunicano:

- ai **Presidenti di tutte le Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali ed alle Commissioni di I e II grado di Bolzano e Trento.**
- alla Direzione della Giustizia Tributaria – Ufficio III – Personale giudicante e statistiche;
- al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Savona che provvederà ad effettuare la notificazione a tutti i componenti interessati alla proroga di applicazione.




IL PRESIDENTE
Mario CAVALLARO